



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.13

Adunanza del 28 aprile 2017

Oggetto: Controversia promossa dall'utente F. [redacted] s.p.a. contro la compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V. s.p.a.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventotto (28) del mese di aprile (04) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Deliberazione n°21/2017

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall’AGCOM e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “ *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di OPERATORE comunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTA l’istanza di definizione presentata in data 24/02/2015 prot. 434/COM/15 dall’Istante *Telecom Italia Arreda s.n.c.* mediante formulario GU14, con la quale è stato chiesto l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise per la definizione della controversia in essere con la compagnia telefonica Vodafone ai sensi dell’artt.14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 09/03/2015 prot. n. 541/COM/15 con cui il Corecom Molise, ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, l’avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 09/03/2015 prot. 541/COM/15 con la quale le parti sono state convocate per l’udienza di discussione del 30/03/2015;

VISTI gli atti relativi all’espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 959/COM/15 del 15/04/2015 che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

1. in merito alla procedura di definizione della controversia – pratica n. 20 prot. n. 434 del 24/02/2015 approva integralmente la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 959/COM/15 del 15/04/2015 che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento;
2. condanna la Vodafone Omnitel allo storno dell'intera posizione debitoria dell'utente Primula Arreda s.n.c. in quanto nulla è dovuto dal detto utente in relazione al contratto telefonico in questione;
3. condanna la Vodafone Omnitel a corrispondere al legale rappresentante di Primula Arreda s.n.c. la somma di € 50,00 (cinquanta) a titolo di rimborso delle spese di procedura, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del regolamento adottato con delibera 173/07/CONS.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.


In forza dell'art.19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett.B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica.

La presente delibera formata da n. 3 facciate è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Molise e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il verbalizzante
Drssa Angela Anfiero



Il Presidente
Avv. Andrea Dattessa





Consiglio Regionale
del Molise

corecom
MOLISE



Ministero per le Libertà
e l'Amministrazione

Prot. n° 959/2015/15

Campobasso, li 15/4/15

Al Signor
Segretario del
Consiglio Regionale
Dott. Vincenzo TOMA

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°20/2015

Premesso

In data 24.02.2015 è stata presentata dall'utente Primula Arred- snc una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°434/COM/15, avverso la compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V. e relativa al codice cliente 7.1594242 relativo alle utenze telefoniche 3297487401 e 3471824536..

L'utente contesta alla società convenuta l'invio di fatture per recesso anticipato dal contratto, recesso determinato dalla scarsa qualità del segnale contrariamente a quanto assicurato in sede di stipula del contratto business.

La Vodafone Omnitel B.V., nelle memorie difensive si limita solo a dichiarare come infondate le motivazioni addotte dall'utente a giustificazione del recesso anticipato, senza però fornire valide argomentazioni circa la copertura del segnale per la telefonia mobile e l'adsl nell'area espressamente indicata dall'utente ex art. 1218 del c.c..

Con nota n°541/COM/15 dell'09.03.2015 l'ufficio ha provveduto a notificare alla compagnia telefonica il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 30 marzo 2015, fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

Il giorno 30.03.2015, come disposto, si è tenuta l'udienza, del che è stato redatto il verbale che si allega, in detta udienza non si è giunti ad una composizione bonaria della controversia pur avendo presentato la Vodafone Omnitel B.V. una proposta transattiva che prevedeva lo stralcio dell'intera posizione debitoria, previo il pagamento di Euro 650,00.

Tutto ciò premesso

Si passa ad illustrare la documentazione rimessa dalle parti.

La Vodafone Omnitel B.V., nelle memorie difensive si limita solo a dichiarare come infondate le motivazioni addotte dall'utente a giustificazione del recesso anticipato, senza però fornire valide argomentazioni circa la copertura del segnale per la telefonia mobile e l'adsl nell'area espressamente indicata dall'utente ex art. 1218 del c.c..

Di fatto la compagnia telefonica non ha provato che il segnale contrariamente a quanto dichiarato dall'utente copriva l'area in questione e che quindi il recesso anticipato era ingiustificato e quindi legittimo l'addebito fatto con le fatture.

Si ritiene, che l'istanza presentata dalla Primula Arred- snc per il tramite del suo legale rappresentante Discenza Nicola sia da accogliere in pieno.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario
Dott. Lucio Dalla Torre

Visto, si condivide
26/4/15
mf

8610 Campobasso - Via XXIV Maggio, 130 - tel. 0874/424775/65 - fax 0874-424767

Email : corecommolise@cert.regione.molise.it - www.corecommolise.it